



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 38/22/DSP

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX/SDA COURIER S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 184/13/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”*;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (di seguito Direttiva);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo dell’Autorità in data 04/07/2022, *prot. n. 207127/2022* presentata dal Sig. xxxxx. (di seguito “Istante” o “Utente”), con la quale il medesimo lamenta il disservizio derivante dalla consegna di un pacco spedito dall’Operatore “*SDA Express Courier S.p.A.*” (di seguito SDA) con il servizio postale denominato “*Servizio Extralarge*” assicurato giunto a destinazione con il contenuto della merce spedita – un *Basso elettrico* - danneggiata per la parte del legno laminato superiore e, pertanto, chiede un indennizzo complessivo di 500,00 euro;

VISTA la nota del 04/07/2022, *prot. n. 0207310*, con cui questa Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, l’avvio del procedimento;

VISTA la nota del 06/09/2022, *prot. n. 0256082*, con la quale Poste Italiane, in riscontro alla nota di avvio del procedimento del 04/08/2022, *prot. n. 0239636*, ha trasmesso i propri chiarimenti in merito alla fattispecie ed alle modalità di gestione della pratica;

VISTA la nota integrativa di precisazioni acquisita al protocollo dell’Autorità in data 15/06/2022 *prot. n. 189195* presentata dal xxxxxx a mezzo della quale riscontra ai punti di propria pertinenza di cui alla nota di avvio del procedimento del 15/06/2022 *prot. n. 188961*;

VISTA la nota integrativa di precisazioni acquisita al protocollo dell’Autorità di cui alla PEC del 07/12/2022, *prot. n. 0349363* presentata dall’Avv. xxxxxx, delegato dal Sig. xxxxxx alla trattazione della pratica in questione, con la quale ha trasmesso copia del preventivo di spesa per la riparazione del basso elettrico per un importo pari ad euro 500,00, nonché la ricevuta della tipologia del servizio richiesto laddove è previsto che la merce spedita è assicurata per un valore di euro 1.000,00;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che quanto segue:

Alla luce di quanto emerso dall’istruttoria, la richiesta dell’istante di ottenere un rimborso assicurativo integrale (*recte*: indennizzo) corrispondente a 500,00 euro, come da ultima sua richiesta, non si ritiene suscettibile di accoglimento totale, in termini di congruità, in quanto se è vero che il preventivo di riparazione ha rappresentato una spesa pari alla richiesta; tuttavia, esso non ha valore probatorio assoluto, ma relativo.

Pertanto, in considerazione altresì della circostanza per cui il pacco era coperto da assicurazione, alla luce della competenza di cui all’art 10, comma 2, della delibera n. 184/13/CONS, secondo cui “... *il Direttore definisce le controversie di modesta entità,*

che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500 euro alla data in cui l'Autorità riceve l'istanza, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese ...”; nonché ai sensi dell’art 10, comma 8, della delibera n. 184/13/CONS, “resta salva la possibilità per le parti di far valere il maggior danno in sede giudiziaria”.

DETERMINA

Che la società “*SDA EXPRESS COURIER S.P.A.*” con sede legale in Viale Europa, 175 - 00144 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02335990541, corrisponda al Sig. xxxxxxx euro 400,00 (quattrocento/00 euro) a titolo di indennizzo.

Il suddetto pagamento deve essere effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all’Istante oppure con bonifico bancario.

L’avvenuto adempimento della presente determina deve essere comunicato alla Direzione servizi postali dell’Autorità entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa.

Il presente provvedimento ha la stessa cogenza degli atti amministrativi di cui agli artt. 2, comma 5, e 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel sito *Internet* dell’Autorità.

Napoli, 21 dicembre 2022

*Il Direttore
Ivana Nasti*